

Rep. n. 180/2020 Prot. n. 22397 del 29/01/2020

ACCORDO ATTUATIVO LOCALE

tra

l'Università degli Studi di Ferrara

e

l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara

e

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

REMESSO CHE:

- i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono disciplinati dal D. Lgs. 517/1999;
- l'art. 1 comma 2, let. n) della legge regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
- l'art. 2 comma 1, let. a) e b) della legge regionale 29/2004 prevede che i livelli essenziali di assistenza siano assicurati anche dalle Aziende ospedaliero-universitarie e dalle Aziende sanitarie locali secondo le modalità di cui all'articolo 9 della stessa legge;
- l'art. 3 comma 6 della legge regionale 29/2004 prevede che le Aziende ospedaliero- universitarie siano organizzate in analogia con le Aziende unità sanitarie locali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della stessa legge regionale;
- l'art. 9 della legge regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del D. Lgs. 517/1999, disciplina le modalità per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario del Servizio sanitario regionale e per il concorso delle Università alla programmazione sanitaria regionale, i contenuti del Protocollo d'intesa tra Regione e Università e i relativi accordi attuativi, il ruolo delle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, le modalità di individuazione delle sedi ulteriori, gli assetti istituzionali

e gli strumenti di sostegno economico-finanziario delle Aziende ospedaliero-universitarie e le modalità di promozione e finanziamento delle attività di ricerca di comune interesse;

- la Delibera della Giunta regionale 318/2005, assunta d'intesa con la Conferenza Regione-Università ai sensi dell'art. 9 comma 6 della legge regionale 29/2004, definisce gli assetti di governo delle Aziende ospedaliero-universitarie con particolare riferimento alla composizione e alle competenze degli organi;

- la Delibera della Giunta regionale 86/2006 formula gli indirizzi regionali sulle modalità di redazione degli Atti aziendali di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale;

- la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;

- la Delibera della Giunta regionale 1191/2015, alla luce della richiamata legge 240/2010, apporta modifiche alla composizione del Comitato di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie;

- il 18 dicembre 2018 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29/2004 (d'ora in poi "Protocollo"), come da schema approvato con DGR 1207/2016;

- il Protocollo prevede, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 29/2004, che le singole Università e le rispettive Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento sottoscrivano un Accordo attuativo che disciplini in maggior dettaglio i temi elencati all'art. 9 del Protocollo nonché quelli indicati all'art. 12, commi 4 e 5, all'art. 16

comma 2 e all'art. 18 comma 3;

- il Comitato di indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara ha reso parere favorevole al presente Accordo attuativo ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Delibera di giunta regionale 318/2005;

- la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ferrara ha reso parere favorevole al presente Accordo attuativo ai sensi dell'art. 10 comma 2, let. g) del Protocollo.

Premesso altresì che

- l'Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara (di seguito AOU) costituisce l'azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'Università di Ferrara (di seguito Università) e dei Dipartimenti che

ad essa afferiscono ed è lo strumento per l'integrazione fra le attività assistenziali e le attività di didattica e di ricerca svolte dal Servizio Sanitario Regionale e dall'Università;

- l'AOU e l'Azienda USL di Ferrara (di seguito AUSL), nel perseguire un modello di *governance* locale incentrato sulla cooperazione strategico-gestionale e sulla messa in condivisione di conoscenze, professionalità e risorse del sistema sanitario provinciale, hanno adottato l'Accordo Quadro col quale si è avviato il processo di integrazione strutturale tra le due aziende sanitarie del territorio e di conseguenza un processo di riorganizzazione aziendale, che implica una nuova dipartimentalizzazione interaziendale dell'assistenza ospedaliera;

- nell'ambito del nuovo sistema di *governance* e rispetto agli ambiti di responsabilità istituzionale propri, derivanti a ciascuna delle Aziende sanitarie della provincia dalla titolarità in merito ai tre macro livelli di assistenza - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera -, l'AOU è individuata, a norma dell'art. 3 dell'Accordo Quadro, quale Azienda Capofila, a cui demandare la gestione comune del livello "assistenza ospedaliera" con l'onere di garantire la Direzione operativa dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali;

- con atti deliberativi n. 137 dell'1.8.2017 e n. 177 del 9.8.2017, rispettivamente dell'AUSL e dell'AOU di Ferrara, è stato adottato il nuovo assetto dei Dipartimenti dell'assistenza ospedaliera integrata di Ferrara ed è stato approvato il relativo Regolamento generale che istituisce e disciplina l'organizzazione, le funzioni e le modalità di gestione dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.);

- con provvedimenti n. 141 del 21.8.2017 e n.179 del 22.8.2017, rispettivamente dell'AUSL e dell'AOU di Ferrara è stata approvata la "Convenzione per la gestione comune dell'attività di Assistenza Ospedaliera attraverso i Dipartimenti Ospedalieri Interaziendali ad Attività Integrata (D.A.I.)" con cui sono regolamentati i rapporti tra le due Aziende sanitarie in materia di assistenza ospedaliera e le relazioni col governo locale;

- si sono così costituiti nove Dipartimenti interaziendali ad Attività Integrata, nel cui ambito devono essere declinati i principi e le regole di cui al presente Accordo e perseguiti gli obiettivi di integrazione, nel rispetto delle rispettive autonomie e finalità istituzionali.

In particolare, il presente Accordo attuativo locale realizza l'integrazione informandosi al principio della leale collaborazione tra le Aziende sanitarie e l'Università, inteso come:

- a) pieno coinvolgimento di tutte le componenti interessate nella realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
- b) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione volti a perseguire, in modo integrato, obiettivi di:
 - qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza delle prestazioni
 - qualità e congruità della didattica
 - potenziamento della ricerca biomedica e sanitaria;
- c) impegno alla programmazione coordinata degli obiettivi e delle risorse in funzione delle attività assistenziali delle Aziende e delle attività didattico - formative e di ricerca dell'Università.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti del presente Accordo, così come ne fanno parte integrante e sostanziale i documenti allegati.
2. Il presente Accordo costituisce allegato all'Atto aziendale.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della l.r. 29/2004 e in applicazione dell'art. 9, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 16 comma 2 e dell'art. 18 comma 3 del Protocollo, il presente Accordo attuativo locale disciplina:

- a) l'individuazione delle strutture e dei servizi che compongono i Dipartimenti ad attività integrata interaziendali;
- b) l'individuazione delle strutture e dei programmi, a direzione universitaria e ospedaliera, in applicazione dei criteri definiti dall'art. 10 comma 3 del Protocollo, nonché la relativa dotazione di posti letto;
- c) l'afferenza alle strutture aziendali del personale universitario per rispettare i criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo, nonché la sua equiparazione al personale del Servizio sanitario regionale;
- d) la definizione dell'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, let a) del Protocollo;
- e) la definizione del sistema delle relazioni informative e funzionali fra i Dipartimenti ad attività integrata (di seguito DAI) ed i Dipartimenti universitari, anche con riferimento al reclutamento del personale in ambito universitario e ospedaliero;

- f) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra Università, AOU e AUSL, di cui all'art. 5 comma 4 del Protocollo;
- g) le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all'Azienda da Regione e Università;
- h) le modalità di tenuta dell'elenco del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario che svolge funzioni di supporto anche organizzativo alle attività assistenziali;
- i) la determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario universitario in convenzione;
- l) le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica;
- m) la definizione delle forme specifiche delle collaborazioni tra le Università e le Aziende sanitarie ospitanti le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 del Protocollo o i soggetti pubblici o privati di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo.

Art. 3 Programmazione

1. L'Università concorre ai diversi livelli della programmazione sanitaria regionale, della ricerca biomedica e della formazione, così come previsto dall'art. 9, punto 2, della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 29. La partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale si realizza nei modi e nelle forme previste dall'art. 3 del Protocollo d'Intesa Regione - Università.
2. In sede locale, l'Università concorre alla programmazione attuativa attraverso la partecipazione alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Ferrara; in particolare, partecipa alla formulazione del Piano Attuativo Locale (PAL), secondo le modalità stabilite con la Conferenza stessa.
3. L'Università partecipa inoltre attivamente alla elaborazione dei programmi aziendali, nel quadro dei principi stabiliti dai livelli superiori della programmazione, e alla verifica periodica del loro stato di attuazione, al fine di una programmazione coordinata tra Aziende e Università, degli obiettivi e delle risorse ad essi correlate.
4. La partecipazione dell'Università alla programmazione aziendale e alla sua verifica, si realizza, inoltre, attraverso il Comitato d'Indirizzo, organo dell'AOU che ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell'Università con verifica della corretta attuazione del Protocollo d'intesa e dei relativi provvedimenti aziendali. Al Comitato di Indirizzo compete inoltre l'espressione dei pareri preventivi:

- sulla formulazione del predetto piano programmatico, comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, con particolare riferimento alle attività e alle strutture essenziali all'integrazione dell'assistenza, della didattica e della ricerca;
- sull'istituzione, la modifica o la disattivazione dei DAI, unità operative complesse e semplici essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca;
- sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e sui risultati dell'attività istituzionale;
- sull'accordo di fornitura tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria e l'Azienda USL di Ferrara.

5. La partecipazione dell'Università alla programmazione aziendale ed alla sua verifica, si realizza, infine, attraverso la presenza dei propri rappresentanti nel Collegio Strategico Provinciale, la cui composizione prevede le due direzioni strategiche, i due componenti di parte universitaria del Comitato di Indirizzo dell'AOU e, quali invitati permanenti, i Direttori dei Distretti dell'AUSL. Al Collegio Strategico Provinciale spetta:

- definire, coerentemente agli obiettivi regionali di mandato e di esercizio e agli indirizzi della CTSS, i contenuti della programmazione della sanità provinciale;
- definire la convenzione quadro e le convenzioni specifiche per le gestioni unificate;
- definire i profili di ruolo dei responsabili delle strutture comuni e identificare le azioni e gli obiettivi di mandato di queste ultime e valutarne i risultati;
- approvare e negoziare i budget dei Servizi comuni/Dipartimenti unici;
- approvare univoche modalità di valutazione delle performance;
- attuare il monitoraggio degli obiettivi e della programmazione, avvalendosi di funzioni di staff che operano in modo sinergico;
- pronunciarsi su tutte le questioni e problematiche che dovessero insorgere nella concreta gestione delle strutture organizzative gestite in comune ed esorbitanti dalle attribuzioni riconosciute ai responsabili dei Servizi comuni/Dipartimenti comuni.

6. L'Università dispone di un rappresentante nel tavolo di concertazione previsto dall'art. 13 comma 4 del Protocollo d'intesa, nel caso in cui non si pervenga alla compiuta definizione dell'accordo di fornitura tra l'AOU e la AUSL di Ferrara.

Art. 4 Strutture, programmi e servizi dei Dipartimenti ad attività integrata

1. Le strutture complesse e semplici, i programmi e i servizi di supporto che compongono i Dipartimenti ad attività integrata sono elencati in allegato 1.
2. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata sono disciplinati secondo quanto stabilito dal Protocollo e dal Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ospedalieri interaziendali ad attività integrata.

Art. 5 Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto

1. La dotazione dei posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattico-formative dell'Università presso l'Azienda ospedaliero universitaria di riferimento è determinata di norma in tre posti di degenza per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ai sensi all'art. 10 comma

1 del Protocollo. La dotazione complessiva di posti letto include quelli messi a disposizione da altre strutture pubbliche e private tramite apposite convenzioni con l'Università di Ferrara, in conformità all'offerta formativa ottimale individuata dall'Università stessa per ciascun anno accademico, ai sensi all'art. 10 comma 2 del Protocollo.

2. Le strutture e i servizi di supporto essenziali per l'integrazione delle attività assistenziali, didattico-formative e di ricerca dell'Università sono individuati sulla base dei criteri di cui all'art. 10, comma 3 del Protocollo, tenendo conto che la presenza di personale medico universitario non può comunque essere inferiore a due unità.

3. In allegato 2 sono elencate le strutture anche inter-aziendali e i servizi di supporto di cui al comma 2, istituiti presso:

- a) l'AOU;
- b) le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 del Protocollo;
- c) le eventuali altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo, individuate d'intesa tra Regione e Università.

4. La dotazione di posti letto di ciascuna struttura di cui al comma 3, individuata sulla base dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo, è altresì elencata in allegato 2.

5. Le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui al comma 3 let. a) sono definite nell'Atto aziendale adottato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ai sensi dell'art. 9 comma 7 della l.r. 29/2004.

6. Le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture di cui ai commi 3 let. b) e let. c) sono disciplinate dal Protocollo e dalle relative linee guida regionali adottate previo parere del Comitato di indirizzo regionale.

Art. 6 Afferenza del personale universitario alle strutture presso l'AOU e l'AUSL

1. In allegato 3 è puntualmente individuato ed elencato il personale universitario in
in
convenzione che afferisce alle strutture e ai programmi istituiti presso:
 - a) i Dipartimenti interaziendali ad attività integrata;
 - b) le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e le eventuali altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo.
2. I ricercatori a tempo determinato, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto e le altre eventuali tipologie di contratti temporanei attivati dall'Università con compiti di didattica e/o ricerca, possono svolgere attività clinica secondo le procedure concordate.
3. In particolare, il personale universitario da convenzionare in assistenza è individuato annualmente con appositi atti rispettivamente del Direttore generale dell'AOU e dell'AUSL, previa intesa con il Rettore e parere favorevole del Comitato d'Indirizzo, in conformità alla programmazione universitaria e aziendale. A tal fine l'Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale alle Aziende, le quali verificano i presupposti di legittimità della nomina, sia in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, sia la coerenza con le proprie esigenze organizzative.
4. Per i professori e ricercatori universitari con lo stesso atto è stabilita la loro afferenza ai DAI, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare (SSD) di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all'attività del Dipartimento e della struttura di afferenza.
5. In via eccezionale e per motivate ragioni, in corso d'anno possono essere attivati nuovi convenzionamenti. Raggiunta l'intesa con il Rettore, l'Azienda dispone tempestivamente l'integrazione assistenziale dell'interessato.
6. Per il personale tecnico amministrativo universitario, il Rettore inoltra richiesta formale contenente l'indicazione delle attività che verrebbero svolte dall'interessato, nonché della struttura assistenziale di riferimento, corredate dal curriculum. Il Direttore generale dell'AOU riscontra la richiesta entro trenta giorni, con l'indicazione, in caso positivo, della data di decorrenza dell'inserimento in convenzione e la definizione del piano di lavoro concordato tra il responsabile della Struttura aziendale e il responsabile della Struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni dei due Enti. In caso di esito negativo, il riscontro dovrà contenere anche la motivazione.

Art. 7 Equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione presso l'AOU e l'AUSL

1. In applicazione dell'art. 7 comma 3, lett. c) e d) del Protocollo, l'Atto aziendale, eventualmente mediante rinvio a successivi regolamenti adottati dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore disciplina, in coerenza a quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del Protocollo, le procedure per:
 - a) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l'Azienda, ferme restando le procedure per l'attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo;
 - b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di strutture, servizi e programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti l'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca, anche mediante la costituzione del collegio tecnico per la valutazione dei professori e ricercatori universitari di cui all'art. 5 comma 13 del d.lgs. 517/1999.
2. Di norma, l'incarico di struttura complessa a direzione universitaria viene conferito al professore ordinario incardinato nello specifico settore scientifico-disciplinare (SSD). In caso di mancanza di un professore ordinario, l'incarico di struttura complessa a direzione universitaria viene attribuito ad un professore associato appartenente allo specifico SSD. Tale incarico, tuttavia, decade automaticamente al termine della durata dello stesso (triennale o quinquennale) se nel frattempo è stato assunto un professore ordinario dello specifico SSD.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Protocollo, l'Atto aziendale di ciascuna Azienda, anche mediante rinvio al Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti interaziendali ad attività integrata, disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all'interno dei Dipartimenti stessi per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle Unità operative essenziali per l'integrazione, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
4. Il personale ospedaliero chiamato nei ruoli universitari, già titolare di incarico di responsabile di struttura complessa sia presso l'AOU sia presso l'AUSL di Ferrara, mantiene la responsabilità della struttura, la quale entra a far parte delle strutture temporaneamente a direzione universitaria (art. 11 comma 4 del Protocollo).
5. Al personale universitario docente e ricercatore sono garantite pari opportunità di accesso agli incarichi dirigenziali delle strutture organizzative in cui si articolano l'AOU e l'AUSL partecipando alle vigenti procedure selettive.

6. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia da parte del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto d'interessi per la parte assistenziale.
7. La disciplina relativa al personale universitario docente e ricercatore, laddove inserito in convenzione, si applica altresì:
- a. ai ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere
 - a) e b) della L. n. 240/2010 e quelli di cui all'art. 1, comma 14 della legge 230/2005;
 - b. ai professori straordinari a tempo determinato, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
8. L'AOU e l'AUSL si impegnano a informare l'Università di tutti gli accordi sindacali locali relativi al personale dirigente.

Art. 8 Impegno orario del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo in convenzione

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1, let. a) del Protocollo, l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale docente e ricercatore convenzionato in servizio presso l'AOU o presso l'AUSL è definito in 38 ore settimanali.
2. I Dipartimenti ad attività integrata garantiscono, in accordo con il direttore della U.O. di afferenza, che il debito orario del personale di cui al comma 1 sia articolato tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, ai sensi dell'art. 11 comma 1, let. b) del Protocollo.
3. Ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna unità operativa il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall'Azienda nella misura del 50% del personale del SSN di corrispondente livello.
4. La partecipazione del personale docente e ricercatore universitario ai turni di guardia notturni e festivi è proporzionale al debito orario assistenziale.
5. A meno di diverse specifiche disposizioni, quanto sopra si applica anche al personale docente e ricercatore in servizio presso le sedi ulteriori, di cui all'art. 18 comma 2, o presso le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo.
6. La rilevazione delle presenze e delle causali di assenza del personale docente e ricercatore avviene mediante le stesse modalità previste per il personale SSN.
7. L'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo universitario, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca e all'assistenza, è quello fissato dal C.C.N.L del Comparto Università.

8. Per il personale tecnico-amministrativo la rilevazione delle presenze e delle causali di assenza avviene secondo le modalità previste per il personale dell'Università di Ferrara, nel rispetto dell'applicazione del CCNL Comparto Università.

9. Le attività del personale tecnico-amministrativo universitario sono concordate tra il responsabile della struttura aziendale e il responsabile della struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni delle parti.

10. AOU o AUSL ed Università, per quanto di competenza, garantiscono la piena informativa al personale sulle modalità di applicazione degli istituti inerenti l'orario di lavoro nel rispetto delle differenti normative e dei relativi aggiornamenti.

11. Al personale universitario convenzionato è garantito l'accesso alla mensa secondo le stesse modalità previste per il personale SSN, con oneri a carico dell'AOU o dell'AUSL che ospita le sedi ulteriori.

Art. 9 Relazioni tra i Dipartimenti ad attività integrata e Dipartimenti universitari

Il sistema delle relazioni informative e funzionali tra i Dipartimenti ad Attività Integrata e i Dipartimenti universitari di cui all'art. 9 comma 1, lett. e) del Protocollo è disciplinato dal Regolamento DAI, fatte salve le prerogative del Comitato di Indirizzo Aziendale.

Art. 10 Ufficio per la gestione integrata delle relazioni tra Università, Aziende e altri soggetti

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Protocollo, al fine di assicurare una gestione

integrata dei rapporti disciplinati dal Protocollo e un adeguato supporto procedurale e amministrativo alle reciproche relazioni, alla messa a sistema e condivisione delle informazioni e dei dati, l'Università, l'AOU e l'AUSL, costituiscono un Ufficio comune (Ufficio per la Gestione Integrata delle Relazioni - UGIR).

2. All'Ufficio è attribuito il coordinamento funzionale con riferimento a:

- a) il raccordo degli atti per i convenzionamenti di cui al precedente art. 6;
- b) la gestione del personale universitario in convenzione con l'AOU e con l'AUSL;
- c) le procedure di istituzione, modifica e soppressione delle sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e delle altre strutture di cui all'art. 18 comma 4 del Protocollo;
- d) la gestione delle relazioni tra l'AOU, l'AUSL in cui si collocano le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2 e gli altri soggetti eventualmente ospitanti le altre strutture di cui all'art. 18 comma 4;

- e) il monitoraggio dei convenzionamenti del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario di cui all'art. 11 del presente Accordo;
 - f) la stipula delle Convenzioni per le Scuole di Specializzazione;
 - g) gli accordi relativi alle modalità di utilizzo degli spazi ai fini di ricerca e didattica.
3. Il modello organizzativo prevede la presenza di almeno tre unità di personale amministrativo con adeguata competenza ed esperienza nei rapporti di cui al presente protocollo, rappresentative dell'Università, di AOU e di AUSL, operanti in contiguità per favorirne la sinergia e garantire la più completa collaborazione. Le funzioni di coordinamento di tale Ufficio saranno affidate a rotazione a ciascuno dei tre Enti rappresentati, con cadenza biennale.
4. L'organico dell'Ufficio e le modalità di funzionamento sono definite mediante apposito atto del Direttore generale AOU, d'intesa con il Rettore e il Direttore generale AUSL.

Art. 11 Elenco del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario

1. L'AOU, l'AUSL che ospita le sedi ulteriori di cui all'art. 18 comma 2, in collaborazione con l'Università e mediante il supporto dell'Ufficio di cui all'art. 10 del presente Accordo, attuano, con cadenza biennale, una ricognizione sistematica del personale tecnico, amministrativo e socio sanitario universitario che svolge funzioni di supporto, anche organizzativo, alle attività assistenziali.
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del Protocollo e all'esito della ricognizione di cui al comma 1, il Direttore generale AOU, sentiti i Direttori generali delle altre Aziende o soggetti interessati, e il Comitato di Indirizzo aziendale, d'intesa con il Rettore, istituisce un elenco del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario in convenzione con il Servizio sanitario regionale.
3. L'UGIR di cui all'art. 10 cura altresì l'aggiornamento di tale elenco secondo modalità definite dal Comitato di indirizzo aziendale.
4. Ai fini della determinazione dell'indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e sociosanitario universitario in convenzione inserito nell'elenco di cui al presente articolo, è definita una tabella di equiparazione sulla base di indicazioni regionali vigenti, relativa alle corrispondenze tra il personale universitario e il personale del Servizio sanitario regionale.
5. L'importo dei trattamenti economici definiti nella tabella di equiparazione sono erogati con le stesse modalità e tempi previsti per le equipollenti figure ospedaliere, anche con riferimento alle sedi ulteriori.

Art. 12 Partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all'attività didattica

1. Ai sensi dell'art. 16 del Protocollo, Università, AOU e AUSL concordano

sull'opportunità di promuovere la partecipazione del personale del SSR alle attività didattiche dell'Università, con funzioni di docenza o tutorato o in altre modalità secondo le procedure definite dai regolamenti dell'Università, nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie, al fine di ottimizzare le caratteristiche professionalizzanti dei suddetti corsi e di favorire lo sviluppo di ulteriori competenze formative funzionali a tale obiettivo. A tal fine, sia l'AOU che l'AUSL assicurano:

- a. la promozione di attività di sostegno per lo sviluppo e il monitoraggio delle competenze formative del proprio personale;
- b. il corretto riconoscimento delle attività didattico-formative richieste al personale del SSR, nell'ambito degli appositi istituti disciplinati dal contratto collettivo integrativo aziendale ed avvalendosi della documentazione messa a disposizione dalla Università circa l'attività svolta.

2. Ogni struttura dell'AOU e dell'AUSL può concorrere alle attività didattico-formative sulla base di quanto definito da parte dell'Università, per quanto riguarda le esigenze dei singoli corsi e i profili di competenze richiesti, e nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 15 del Protocollo.

3. Al fine di salvaguardare le esigenze delle attività assistenziali, così come definite dall'art. 16 commi 1 e 3 del Protocollo, il personale del Servizio sanitario regionale partecipa alle attività didattiche di cui al comma precedente, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento e del Direttore/Coordinatore della struttura di afferenza.

4. L'AOU, l'AUSL e l'Università, sulla formazione specialistica dei laureati della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, si riservano una specifica intesa, sulla base del Protocollo Regione - Università, in cui valutare, anche al fine della definizione dei carichi di lavoro delle unità operative coinvolte, da un lato la partecipazione dei dirigenti ospedalieri alla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia, dall'altro l'apporto assistenziale dei medici in formazione specialistica.

5. L'individuazione dei docenti per i corsi di laurea per le professioni sanitarie avviene nel contesto delle linee guida predisposte dall'Università in accordo con l'Azienda.

6. Il Coordinatore del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie viene eletto tra

docenti secondo la normativa vigente. Il Direttore delle attività didattiche formative professionalizzanti viene nominato dal Consiglio del Corso di Laurea. I tutor di tirocinio sono individuati dal Direttore delle attività didattiche nell'ambito di una rosa di nominativi formata dal Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento, ai sensi del proprio regolamento.

7. La valutazione delle attività didattico-formative avviene attraverso gli strumenti definiti dall'Università secondo le migliori prassi internazionali e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.

Art. 13 Attività di ricerca, sperimentazione clinica e conto terzi

1. L'AOU, l'Università e l'AUSL, nell'ambito delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, confermano l'impegno verso la promozione e la valorizzazione dell'attività di ricerca,

- sviluppando un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca;
- garantendo un monitoraggio efficiente delle singole attività di ricerca e dei relativi risultati;
- garantendo un'adeguata programmazione ed esecuzione delle singole attività;
- realizzando l'effettiva integrazione tra le stesse e le attività didattiche e assistenziali;
- promuovendo la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- potenziando le infrastrutture della ricerca nell'ottica di sviluppare nuove competenze (tecnologiche, metodologiche ecc.,) di interesse per l'assistenza.

2. Per i suddetti temi, il Collegio di Direzione, il Comitato di Dipartimento ad attività integrata e i Consigli dei Dipartimenti universitari di riferimento sono le sedi di integrazione e valorizzazione delle competenze scientifiche, tecniche e professionali della componente universitaria e di quella ospedaliera.

3. Le sperimentazioni cliniche e gli studi, che secondo la legge o altra fonte normativa devono essere sottoposti al parere del competente Comitato etico, richiedono espresso e motivato nullaosta del Direttore generale della AOU o delle altre sedi in cui è condotta l'attività, affinché sia garantita anche l'assenza di pregiudizi per l'attività assistenziale. L'avvio della sperimentazione clinica o dello studio, in assenza del predetto nullaosta, è fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile dello sperimentatore.

4. In ragione della generale responsabilità dell'Azienda per eventuali danni insorti nell'attività di ricerca che coinvolge funzioni assistenziali, nonché del possibile pregiudizio per l'attività assistenziale e del rilevante impatto organizzativo, il titolare

dei contratti di sperimentazione è individuato nel Direttore generale dell'AOU o dell'AUSL ospitante le sedi ulteriori. Tuttavia, nel caso in cui lo sperimentatore principale sia universitario, i contratti verranno sottoscritti sia dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria o dall'AUSL, nella persona del Direttore Generale, che dalla Università nella persona del Rettore o dal Direttore del Dipartimento Universitario, che dallo sponsor. Ciò consentirà di rispettare la norma che prevede che sia il responsabile legale del centro sperimentatore a sottoscrivere il contratto, ma allo stesso tempo riconoscerà all'Università il ruolo di ente al quale è stata assegnata la sperimentazione, consentendo quindi di includere i grant nella valutazione dell'attività scientifica.

5. I fondi derivanti dalle sperimentazioni cliniche sono riscossi e gestiti direttamente dal responsabile legale del centro di sperimentazione. Al personale universitario possono essere erogati eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione a sperimentazioni cliniche in conformità alla normativa vigente per il personale dipendente dal SSR. La distribuzione dei proventi e la copertura dei costi indiretti e amministrativi è definita nel Regolamento sull'attività di ricerca e sperimentazione clinica adottato in conformità al documento inerente la disciplina delle attività di ricerca clinica e sperimentazione clinica nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, redatto ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del Protocollo d'Intesa, trasmesso dall'Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, con nota del 26.11.2018, prot. n. PG/2018/705720, e approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 910/2019.

6. Per facilitare la realizzazione di attività di ricerca in ambito biomedico - sanitario, AOU e Università convengono sull'opportunità di dotarsi di supporti organizzativi. La struttura organizzativa dell'Azienda denominata "Accreditamento, Qualità, Ricerca e Innovazione" assicura un supporto organizzativo con il compito di assistere i DAI, i gruppi e i singoli ricercatori nell'iter di presentazione dei progetti di ricerca e nella gestione delle varie fasi della conduzione degli studi.

Tale struttura opera in sinergia e con funzioni complementari rispetto alle strutture organizzative già esistenti in ambito universitario (in particolare i Dipartimenti Universitari).

La struttura concorre ad assicurare, in particolare, gli strumenti necessari (formazione, consulenza, assistenza, monitoraggio) per facilitare:

- la predisposizione dei progetti di ricerca;
- il supporto alle attività di acquisizione di fondi specifici per singoli progetti;
- la gestione dei budget di ricerca per i fondi acquisiti dall'Azienda;
- la rilevazione delle attività di ricerca in un registro integrato dei progetti, dei relativi finanziamenti e dei prodotti /risultati delle attività concluse.

7. Università e AOU si impegnano a sviluppare, altresì, funzioni di supporto tecnologico e metodologico per i ricercatori. Le intese tra Università e AOU relative a tali iniziative di sviluppo, disciplineranno le eventuali condizioni di compartecipazione finanziaria e le modalità di attuazione, di funzionamento e di monitoraggio da parte delle due Amministrazioni.

8. Per facilitare le sinergie tra ricercatori afferenti ai DAI e ricercatori dei dipartimenti universitari preclinici verrà consentito anche a questi ultimi, qualora coinvolti in progetti di ricerca di interesse dei DAI dell'Azienda, l'accesso ai servizi forniti dalle strutture organizzative dell'Azienda, e in particolare da quella denominata "Accreditamento, Qualità, Ricerca e Innovazione".

Art. 14 Proprietà intellettuale

1. Salvo diverse determinazioni, Azienda e Università concordano di gestire in contitolarietà i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento di proprietà intellettuale a loro spettanti in base alle norme di legge o ai regolamenti interni sui risultati delle attività di ricerca, oggetto del presente Accordo. Il regime è quello della comproprietà in proporzione al contributo di ciascuna parte da determinarsi tenendo conto sia dell'apporto finanziario che di quello scientifico. Qualora non fosse possibile determinare il contributo di ciascuna parte, il regime è quello della comproprietà in pari quota. Per ciascuna protezione brevettuale, le Parti sottoscrivono un accordo di gestione congiunta.

2. Ad esclusione dell'eventuale remunerazione prevista a vantaggio dei singoli inventori, Azienda e Università condividono i proventi derivanti dall'eventuale valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente comma, in ragione della quota di comproprietà così come ivi individuata, al netto dei costi come sostenuti da ciascuna Parte compresi quelli definiti al successivo comma 3.

3. Azienda e Università condividono i costi relativi alla attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale in ragione della quota di comproprietà così come individuata nel precedente comma 1.

4. La gestione amministrativa delle procedure di supporto per le attività di sviluppo della ricerca è normalmente in capo all'Università con contabilizzazione dei relativi costi. Resta inteso che ciascuna Parte provvederà direttamente alla remunerazione del proprio personale avente diritto a ricevere parte dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, secondo quanto previsto dalle norme di legge o dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 15 Istituzione, modifica o soppressione di sedi ulteriori o di altre strutture della rete formativa

1. L'Università e l'Azienda sanitaria già ospitante o interessata a ospitare strutture ai

sensi dell'art. 18 comma 2 del Protocollo, con il supporto dell'Ufficio di cui all'art. 9 del presente Accordo attuativo, sottopongono al Direttore generale AOU e al Comitato di indirizzo aziendale una proposta di istituzione, modifica o soppressione delle stesse quali sedi ulteriori. Nella proposta l'Università e l'Azienda sanitaria indicano le motivazioni e, in caso di istituzione o modifica, le caratteristiche delle attività assistenziali, il personale universitario coinvolto, le risorse impegnate dell'Azienda sanitaria, le disposizioni del Protocollo e il regime di finanziamento di cui si chiede l'applicazione ai sensi dell'art. 18 comma 2. Il Direttore generale dell'AOU certifica l'indisponibilità di strutture o programmi idonei a sostenere le attività didattiche e di ricerca all'interno dell'Azienda stessa ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 della l.r. 29/2004 e dell'art. 5 comma 2 del Protocollo. Il Comitato di indirizzo aziendale rende parere in merito alla sua coerenza con gli orientamenti della programmazione congiunta in ambito locale ai sensi dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 4 comma 2, let. e) del Protocollo. Il Direttore generale dell'Azienda trasmette quindi la proposta e gli atti conseguenti alla Conferenza territoriale sociale sanitaria per il parere in merito alla sua coerenza con la programmazione attuativa locale previsto dall'art. 9 comma 4 della l.r. 29/2004 e al Comitato di indirizzo regionale che, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Protocollo, si esprime sull'allineamento della proposta con gli orientamenti della programmazione congiunta a livello regionale, nonché sulle disposizioni del Protocollo e sul regime di finanziamento ad essa applicabili. Nel caso in cui la Regione autorizzi la qualificazione delle strutture quali sedi ulteriori in applicazione dell'art. 9 comma 5 della l.r. 29/2004, l'UGIR cura il recepimento del relativo atto regionale in un accordo tra Regione e Università che viene allegato al presente Accordo attuativo.

2. La medesima procedura si applica per l'istituzione, modifica o soppressione delle

altre strutture della rete formativa, ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Protocollo. Nella proposta, l'Università e il soggetto interessato indicano le motivazioni e, in caso di istituzione o modifica, ne limitano l'oggetto all'integrazione tra assistenza e didattica, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui la Regione autorizzi la qualificazione delle strutture proposte quali altre strutture della rete formativa ai sensi dell'art. 18 comma 4 del Protocollo, l'UGIR cura il recepimento del relativo atto regionale in un accordo tra Regione e Università che viene allegato al presente Accordo attuativo.

Art. 16 Patrimonio mobiliare e immobiliare

1. Il patrimonio mobiliare dell'AOU è costituito dai beni mobili di proprietà dell'AOU così come valorizzati nello stato patrimoniale e rilevati dall'inventario.

2. I beni mobili di proprietà dell'Università destinati in modo prevalente o esclusivo all'attività aziendale, concessi con contratto di comodato d'uso, sono rilevati nell'inventario aziendale all'interno di apposita categoria.

3. Circa il patrimonio immobiliare, si fa rinvio all'"Accordo quadro per l'adeguamento dei diritti reali dell'Università e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara", alle scelte operate dal Comune di Ferrara con l'approvazione del Programma Speciale d'area di cui alla L.R. 30/96 e successivi accordi attuativi, nonché al progetto di valorizzazione, attualmente in corso di definizione, dell'attuale area dell'Arcispedale

S. Anna.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Protocollo, il Comitato di Indirizzo aziendale, sentiti il Direttore generale e il Collegio sindacale, definisce le procedure per la ricognizione delle risorse conferite ai sensi dell'art. 13 del Protocollo all'AOU da Regione e Università, ai fini della determinazione dello stato patrimoniale dell'AOU.

Art. 17 Rapporti economico-finanziari tra Aziende e Università

1. L'AOU, l'AUSL e l'Università si impegnano a concordare, secondo i rispettivi ordinamenti e regolamenti, le modalità di verifica delle attività (assistenziali, didattiche e di ricerca) realizzate con il concorso economico-finanziario di entrambe le Amministrazioni.

2. L'AOU, l'AUSL e l'Università definiscono con appositi accordi i criteri di suddivisione dei costi comuni (pulizie, manutenzioni, utenze, spazi ecc) che siano stati sostenuti da una sola delle due parti.

3. Resta inteso che mai per nessun motivo l'Università potrà essere chiamata a rispondere di debiti che l'Azienda abbia contratto per attività che non siano state concordate con l'Università stessa.

Art. 18 Prevenzione della corruzione e trasparenza

In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni, Aziende ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:

- a) fornire reciprocamente opportuna e preventiva comunicazione in merito a atti e interventi di particolare rilievo nei temi in oggetto - quali ad esempio il piano anticorruzione e il codice etico e di comportamento - anche per ac-

quisire elementi e osservazioni riguardo agli aspetti che più direttamente hanno impatto sull'integrazione delle attività e sulle persone;

- b) favorire il confronto costante sul tema del conflitto di interessi per il personale in convenzione, anche individuando interventi utili a definire una complessiva coerenza di sistema;
- c) valutare, attraverso il confronto dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la definizione di interventi e obiettivi comuni funzionali all'attuazione delle norme in oggetto e a un miglior coordinamento nei processi e nelle prassi, anche attraverso sinergie e percorsi condivisi.

Art. 19 Violazione dei doveri

In conformità a quanto previsto dall'art. 5/14 del D.Lgs 517/1999, nei casi di gravissime mancanze dei doveri d'ufficio, il Direttore Generale previo parere conforme - da esprimere nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta e prorogabile al primo giorno lavorativo utile in caso di festività - di un apposito Comitato costituito da tre garanti, nominati d'intesa tra Rettore e Direttore Generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'Azienda, dandone immediata comunicazione al Rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Tale comunicazione dovrà essere corredata di idonea documentazione probatoria.

Qualora il Comitato non si pronunci entro il termine sopra previsto, il parere si intende espresso in senso conforme.

Art. 20 Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università degli Studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 29/2004 (DGR 1207/2016).

Il Rettore

Università degli Studi di Ferrara

Prof. GIORGIO ZAULI

Il Direttore Generale

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara

Dott. TIZIANO CARRADORI

Il Direttore Generale

Azienda USL Ferrara

Dott. CLAUDIO VAGNINI